

Allegato "B" all'Atto rep. n. 3.741/2.792  
STATUTO

"REWILDING APENNINES Ente del Terzo Settore" in forma  
abbreviata "ETS".

Associazione per la natura selvaggia

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1)

E' costituita una associazione denominata "REWILDING APENNINES Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, ETS".

Art. 2)

L'associazione ha sede in Gioia dei Marsi, Via San Giorgio n. 5.

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

Art. 3)

"Rewilding Apennines" è una associazione indipendente, aconfessionale e apolitica di carattere morale e culturale senza alcuna finalità di lucro. Essa si propone di svolgere attività di interesse generale favorendo il ritorno e l'espansione della natura selvaggia e della fauna e flora selvatiche nell'Appennino Centrale, come pure lo sviluppo della natura e del paesaggio, sulla base di processi naturali e a beneficio della collettività. Ciò sarà realizzato attraverso l'applicazione e la realizzazione di una visione e di piani d'azione in piena sintonia con l'iniziativa di Rewilding Europe alla quale è collegata in un rapporto di stretta collaborazione.

La collaborazione della Associazione RA a RE è regolata da un separato accordo quinquennale con il quale si definiscono le modalità di relazione tra le parti. RA aderisce alla visione ed agli obiettivi di RE e partecipa nei termini e nei modi previsti dallo Statuto e dall'accordo di collaborazione al programma di RE stessa.


In particolare, gli obiettivi dell'associazione sono:

- la promozione, organizzazione e realizzazione di studi e ricerche sugli ambienti naturali, sulla fauna e flora italiani nonché sulle attività socio economiche legate agli ambienti naturali con lo scopo di fornire contributi al recupero ecologico, al ritorno della fauna selvatica, alla conservazione e gestione sostenibile degli ambienti e della fauna e flora selvatiche.

- La promozione, sviluppo e gestione di iniziative e progetti finalizzati a favorire il recupero in un migliore stato di conservazione degli ambienti naturali e semi naturali e della fauna e flora selvatiche.

- La stipula di convenzioni, accordi e contratti con Enti pubblici e privati.

- La raccolta di fondi, presentazione di progetti e altre



Bruno D'Amico,  
Mario Gallone

attività finalizzate al finanziamento delle attività che rientrano tra gli scopi dell'associazione.

- La proposta di forme di tutela e gestione sostenibile degli ambienti naturali e semi naturali e della flora e fauna selvatiche.

- La collaborazione con Enti, Università, Associazioni, Fondazioni, Comunità Locali e ricercatori, di qualsiasi natura e nazionalità per consulenze, ricerche, formazione, gestione e programmazione in ambito ambientale.

- La gestione di beni mobili, immobili e di attrezzature finalizzate allo studio a gestione e conservazione della fauna selvatica e degli ambienti naturali.

- Le attività di divulgazione, sensibilizzazione, miglioramento delle conoscenze e coinvolgimento delle amministrazioni competenti e dei gruppi di interesse rispetto agli scopi dell'associazione.

- La produzione e diffusione di materiale di informazione scientifica e divulgativa attinente agli scopi dell'associazione.

- La preparazione di testi, pubblicazioni, materiali audiovisivi e fotografici, programmi informatici, strumenti telematici funzionali al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

- L'organizzazione di convegni, conferenze, presentazioni di proposte ed altre iniziative pubbliche coerenti con gli scopi dell'associazione.

- Il supporto ad Enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, università ed altri enti per la predisposizione di progetti e iniziative coerenti con gli scopi dell'associazione.

- Il collegamento e coordinamento con Enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, università ed altri enti in merito ad iniziative coerenti con gli scopi dell'associazione.

- la promozione di attività economiche condotte da enti locali, gruppi di interesse, società, associazioni e singoli cittadini che permettano di dimostrare come l'utilizzo delle risorse naturali, degli ambienti naturali e semi naturali, della flora e fauna selvatiche, dei processi ecologici, possa rappresentare una risorsa di valore economico per le comunità locali, con particolare riferimento alle aree in via di abbandono da parte di attività quali il pascolo naturale, il turismo naturalistico e per l'osservazione della fauna selvatica e la raccolta e produzione di prodotti di origine naturale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente, o comunque senza aver ottenuto un preventivo accordo dal Comitato direttivo di RE.

PATRIMONIO

Art. 4)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti;
- d) contributi da parte di coloro i quali simpatizzano con gli obiettivi dell'associazione;
- e) contributi di coloro nei cui interessi l'associazione opera.

Art. 5)

I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi
- d) dai contributi dello Stato, di Enti pubblici o di Istituzioni nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) da entrate derivanti da raccolte fondi anche in collaborazioni con altri Enti pubblici o privati;
- f) da entrate derivanti da servizi o attività prestati dall'Associazione;
- g) ogni altro tipo di entrata purché finalizzata al sostegno dell'Associazione e delle attività istituzionali.

ASSOCIATI

Art. 6)

I membri dell'associazione si suddividono in:


- soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo.

- soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. La richiesta di ammissione deve essere accompagnata da una lettera di presentazione da parte di almeno un socio effettivo.

L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Art. 7)

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà



*Doretta Dorolla Raepens*

*Bruno D'Amicis,*  
*Mario Capolone*

fissata per ciascun esercizio dal Consiglio direttivo.  
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 8)

Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Art. 9)

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i;
- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione. L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- g) il Revisore od il Collegio dei revisori.

ASSEMBLEA

Art. 11)

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 12)

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art. 13)

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.


L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



Bruno D'Amico,  
Mario Cipollone

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario generale.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 15)

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16)

L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri tutti nominati dall'assemblea tra i soci con le modalità previste dall'art. 13 ad eccezione di un consigliere proposto dai Rewilding Europe.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è un organo collegiale che deve possedere un insieme di competenze idonee ad indirizzare e guidare l'Associazione in modo efficace ed efficiente, adeguato alla missione dell'Associazione, alla complessità dell'organizzazione, all'evoluzione delle conoscenze e dei contesti esterni, in modo coerente con le strategie di RE.

Art. 17)

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvedono a sostituirli (individuando tra i soci i nuovi Consiglieri). Nel caso di dimissioni o decadenza del Consigliere di gradimento di RE i Consiglieri procederanno alla sua sostituzione sempre sulla base di intese con RE. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Art. 18)

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 19)

Il Consiglio direttivo è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 20)

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.


Art. 21)

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 22)

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione anche tenendo conto dei programmi e degli obiettivi di RE;
- b) sovrintendere i rapporti con RE e con le altre Istituzioni pubbliche e private con le quali collabora;
- c) convocare le assemblee;
- d) eleggere al suo interno a maggioranza il Presidente ed il Vice Presidente;
- e) nominare il Direttore Generale, attribuendo eventuali deleghe speciali, fissare i limiti anche finanziari dell'autonomia operativa del Direttore Generale, supervisionare le attività su base periodica ed in ogni caso



Aurelia Merlani

Bruno D'Amico, Mario Cipollone

annuale e in via motivata revocarne la nomina; sia la nomina che l'eventuale revoca dovranno essere adottate all'unanimità del consiglio direttivo;

f) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;

g) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;

h) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;

i) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;

j) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

k) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

l) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;

m) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;

n) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;

o) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statuari;

p) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'associazione e le sue finalità;

q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

#### CARICHE SOCIALI

##### Art. 23)

Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

##### PRESIDENTE

##### Art. 24)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte. Il Presidente



presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

VICEPRESIDENTE

Art. 25)

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente. In caso di assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 26)


Il Segretario generale dura in carica tre anni, ed è rieleggibile. A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

DIRETTORE GENERALE

Art. 27)

Il Consiglio direttivo può nominare un Direttore Generale. Il controllo sull'operato e sulle attività del Direttore Generale sono di competenza del Consiglio direttivo. Il Direttore Generale:

- a) propone al Consiglio direttivo, sulla base degli obiettivi strategici deliberati dal Consiglio, il programma delle attività ed il bilancio preventivo adeguato alla sua realizzazione, le modifiche di questo nonché tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse di Rewilding Apennines;
- b) è responsabile del controllo di gestione e della rendicontazione delle attività nonché della redazione preliminare del bilancio consuntivo annuale secondo i principi di sana e buona gestione;
- c) è responsabile dell'attuazione del programma e della sua esecuzione in conformità con le decisioni e il bilancio preventivo deliberati dal Consiglio direttivo, che informa periodicamente;
- d) adotta le direttive del Consiglio direttivo e ne segue l'attuazione;
- e) mantiene i contatti con RE ed è incaricato di curare la realizzazione degli obiettivi fissati nelle intese tra RA e RE;
- f) è responsabile dell'organigramma ed è a capo della struttura di staff, è responsabile del personale e di tutta la struttura operativa di Rewilding Apennines;



*Amelia Profeta Bertoni*

*Bruno D'Amici, Mario Cipollone*

g) nei limiti del budget approvato, d'intesa con il Presidente ed il Tesoriere che provvedono ad informarne i Consiglieri ed il Collegio Sindacale, può diversamente destinare le voci di spesa qualora ne sopravvenga la necessità per l'utilità dell'Associazione; stipula, modifica e risolve contratti, convenzioni, accordi e/o consulenze per la realizzazione del programma nei limiti del bilancio preventivo approvato; conclude transazioni e sottoscrive compromessi arbitrari nei limiti delle materie di sua competenza; apre e chiude conti correnti bancari ed è autorizzato ad operare in termini finanziari secondo limiti fissati dal Consiglio Nazionale;

h) nell'ambito dei poteri conferiti, può nominare procuratori per singoli atti e può attribuire deleghe;

i) partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può attribuire al Direttore Generale ulteriori deleghe specifiche.

Il Consiglio direttivo può attribuire al Direttore Generale ulteriori deleghe specifiche.

#### COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

##### Art. 28)

Può essere nominato un Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato tecnico-scientifico è un organo consultivo dell'associazione, che se ne serve per ottenere un parere tecnico qualificato in merito alle azioni ed ai progetti che intende intraprendere od in cui è già impegnata. Il Comitato tecnico-scientifico può essere nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri. I componenti devono avere un curriculum adeguato al ruolo. I curricula sono esaminati dal Consiglio direttivo che li approva a suo insindacabile giudizio. Esso dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni anticipate dei componenti.

#### REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

##### Art. 29)

Possono essere nominati un Revisore od un Collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.

Qualora venisse a mancare il Revisore, il Consiglio Direttivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario.

Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.

Al Revisore od al Collegio dei revisori spetta il compito

di:

controllare la gestione contabile dell'associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

#### BILANCIO

Art. 30)

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 31)

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art. 32)

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.


#### TRASFORMAZIONE - SCIoglIMENTO

Art. 33)

L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 - octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

Art. 34)

L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori

  
Annette Drothler Kenderes

Bruno D'Amico  
Monio Cipriano

che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione ETS od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.45 del Dlgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 35)

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di Enti del terzo Settore.